

STATUTO ASSOCIAZIONE PROING

PROING
ASSOCIAZIONE PER L'INGEGNERIA

Art. 1 (Costituzione e sede) – A norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e segg del codice civile, è costituita l'Associazione denominata **“ProIng – Associazione per l’Ingegneria”** non lucrativa e di utilità sociale, con sede in Frosinone, Piazza Sandro Pertini. L'associazione potrà aprire ulteriori sedi secondarie, amministrative e di rappresentanza.

Art. 2 – (Principi e scopi dell'associazione) L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario di ispirazione democratica e progressista essa è apartitica e senza fini di lucro e si propone di promuovere e sviluppare tra gli ingegneri attività culturali, artistiche, sportive, di formazione e di qualificazione.

Sono compiti dell'associazione: incrementare l'interesse allo studio dei problemi tecnici e scientifici, promuovendo iniziative culturali, di informazione, formazione e aggiornamento;

- favorire la collaborazione con gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni, i Sindacati, le Aziende, gli Studi Professionali, i Professionisti, i Cittadini e chiunque curi, sia in sede di studio che di attuazione, le soluzioni di questioni tecniche e scientifiche;
- presentare all'attenzione della pubblica opinione e dei propri iscritti problemi di interesse nazionale, internazionale, locale ed esprimersi nel merito;
- configurarsi quale organo qualificato di supporto e di consulenza per i propri iscritti e per chiunque ne faccia esplicita richiesta;
- valorizzare l'apporto dell'attività professionale e della specifica competenza in tutti i campi della scienza e della tecnica, con particolare riguardo all'ingegneria e all'architettura;
- promuovere l'avvio alla professione dei giovani, favorendo la loro formazione e l'inserimento professionale;
- promuovere le attività afferenti al mercato del lavoro in favore degli iscritti all'Associazione;
- curare i rapporti con tutte le categorie professionali, al fine di procedere all'organizzazione ed allo svolgimento di attività aventi natura interdisciplinare.

L'Associazione svolge a favore dei propri iscritti le attività per il raggiungimento degli scopi sociali con particolare alle attività formative ed informative, inoltre, per il raggiungimento dei propri fini e scopi statutari, può creare in più sedi strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese attività di autofinanziamento.

Art. 3 – (Caratteristiche) – L'associazione è autonoma, unitaria ed amministrativamente indipendente, è diretta democraticamente attraverso i suoi organi, non ha finalità di lucro, ed è pertanto fatto divieto di distribuire utili, anche in modo indiretto, nonché eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili.

Art. 4 – (i Soci) – I soci fondatori sono tutti coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'associazione, i soci ordinari sono tutti coloro che facciano richiesta di adesione all'associazione condividendone le finalità e lo scopo sociale. Con apposito regolamento su proposta del consiglio direttivo e ratificato dall'assemblea dei soci nella prima assemblea utile, potranno essere istituite le figure dei soci onorari per chi si distingue particolarmente in un qualunque settore di interesse dell'Associazione o di rilevanza generale, come anche la figura dei soci sostenitori al fine di ampliare il più possibile la base sociale che potranno essere anche persone giuridiche. Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo, il quale provvede a ratificare l'adesione entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di diniego all'adesione, l'interessato potrà inoltrare ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci, la quale si pronuncia in maniera definitiva durante la prima assemblea utile. La quota associativa è annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno, i soci dovranno rinnovare l'adesione all'associazione nei tre mesi successivi la scadenza, in caso contrario il consiglio direttivo può procedere alla cancellazione dal libro soci. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti coloro che abbiano un'anzianità d'iscrizione di almeno sei mesi e che abbiano raggiunto la maggiore età. I soci sono tenuti alla stretta osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali. I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

Mancato rispetto delle disposizioni dello statuto; mancato rispetto delle deliberazioni degli organi sociali; mancato pagamento della quota sociale; che siano oggettivamente responsabili di danno morale o materiale all'associazione.

Art. 5 – (organi sociali dell'associazione) – Gli Organi sono:

l'Assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il Presidente

Art. 6 – (L'Assemblea dei soci)- L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti dell'anno in corso. Ciascun socio, sia fondatore o ordinario, ha diritto di voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta e firmata, non sono ammesse cancellazioni o correzioni sulle deleghe che vanno presentate prima dell'inizio dei lavori. Sono peraltro ammesse deleghe pervenute via fax o e-mail. L'assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo, nonché il rendiconto economico finanziario, approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, decide sull'importo della quota associativa annuale, decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e la loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto, elegge il presidente ed il consiglio direttivo, nominando al suo interno il vicepresidente, esamina i ricorsi presentati dai soci in merito alle delibere del consiglio direttivo, apporta le modifiche allo statuto.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo almeno il giorno successivo alla prima. L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno, nonché potrà essere convocata da almeno 1/3 della base sociale e tenersi entro 30 giorni dalla richiesta. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 8 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede, specificando data, ora e sede della riunione, nonché l'ordine del giorno. La comunicazione potrà inoltre essere inoltrata ai soci tramite qualsiasi ulteriore mezzo tecnologico che permetta comunque la conferma dell'avvenuto invio. L'assemblea è normalmente presieduta dal Presidente dell'associazione il quale nomina il segretario, nel caso di assenza ne fa le veci il vicepresidente. Le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali, le votazioni avvengono per alzata di mano, ovvero a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 dei soci presenti. L'assemblea, per il rinnovo degli organi dell'associazione, stabilisce il numero dei membri del consiglio direttivo da un minimo di tre a un massimo di cinque, in funzione del numero della base sociale, di seguito il presidente dell'assemblea comunica agli eletti il risultato delle elezioni ed indice entro 15 giorni la riunione del consiglio direttivo per la distribuzione delle cariche. Il consiglio direttivo uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio direttivo.

Art.7 – (Consiglio Direttivo) il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici soci maggiorenni, nella fattispecie il Presidente, il Vice Presidente, il consigliere avente funzioni di tesoriere, ai quali potranno essere aggiunti due ulteriori consiglieri con funzioni deliberate dall'assemblea in sede di nomina. Il consiglio fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall'associazione per il conseguimento dei propri fini. Il consiglio direttivo, per compiti operativi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Il consiglio direttivo potrà inoltre avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate. Il consiglio direttivo rimane in carica di norma per tre anni. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo un membro del consiglio direttivo, lo stesso provvede alla cooptazione del consigliere mancante scegliendolo tra i soci fondatori, in mancanza tra i soci ordinari con almeno sei mesi di anzianità. Il consigliere che, salvo cause giustificate di forza maggiore, non interviene per tre riunioni consecutive del consiglio, viene dichiarato decaduto. Il consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria almeno ogni tre mesi, ed in via straordinaria dallo stesso presidente per questioni urgenti, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente, le decisioni sulle attività di sua competenza sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale la decisione del presidente. Tra i suoi compiti, il consiglio formula i programmi di attività sociale previsti dallo statuto e li sottopone all'assemblea, attua le deliberazioni dell'assemblea, è responsabile dell'amministrazione sociale, indice e promuove manifestazioni, decide sull'ammissione dei nuovi soci, decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi, propone all'assemblea regolamenti di applicazione dello statuto, decide su eventuali controversie tra i soci e sulle eventuali

misure disciplinari da comminare ai soci. Il consiglio direttivo è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni. Il consiglio direttivo può delegare compiti e funzioni varie a soci o commissioni tematiche appositamente create

Art.8 – (Presidente) il presidente rappresenta l'associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati. Tra i suoi compiti, convoca e presiede il consiglio direttivo di cui ne è parte integrante, cura l'attuazione delle decisioni del consiglio direttivo, stipula atti inerenti l'attività dell'associazione. Il vicepresidente, nel caso di impedimento o di assenza del presidente, lo sostituisce nei suoi compiti. Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne amministrative, organizzative e patrimoniali al nuovo presidente entro 20 giorni dalla nomina da parte dell'assemblea, redigendo apposito verbale da portare a conoscenza del consiglio direttivo alla prima riunione.

Art.9 – (Dimissioni) i soci possono dare le dimissioni dall'associazione in qualsiasi momento, purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo, restituendo tessera e quant'altro inerente all'associazione. Nel caso di dimissioni della maggioranza del consiglio direttivo, il presidente provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci per eleggere il nuovo consiglio, incaricandosi dell'ordinaria amministrazione pro tempore. Le somme versate per il tesseramento e per altri eventuali servizi non sono rimborsabili in nessun caso.

Art.10 – (Gratuità degli incarichi) Le funzioni di membro del consiglio direttivo, nonché di altri incarichi svolti da cittadini che prestano la propria volontaria attività, sono completamente gratuiti. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati con il consiglio direttivo ed iscritti nel bilancio dell'associazione.

Art.11 (Patrimonio)

L'Associazione trae i mezzi per la propria attività:

- dalle quote associative di tutti i soci - da eventuali versamenti suppletivi dei soci e da parte di tutti coloro che intendano contribuire - da eventuali contributi pubblici - dalle donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici, privati, nazionali ed internazionali - Proventi delle iniziative promosse dall'Associazione.

Art.12 – (Esercizio sociale) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, eccezionalmente entro 180 giorni. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività dell'associazione.

Art.13 - (Responsabilità amministrative) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del presidente. In assenza del presidente tale incombenza spetta al vicepresidente.

Art.14 – (modifiche statutarie) il presente statuto potrà essere modificato con decisione dell'assemblea, in prima convocazione con il 50% più uno della base sociale, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto di voto in assemblea. Per le variazioni che si renderanno necessarie per disposizioni di leggi successive, provvederà direttamente il consiglio direttivo.

Art.15 – (scioglimento) lo scioglimento potrà avvenire con decisione dell'assemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, purché rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto di voto in assemblea e delibera a maggioranza. In caso di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto ad un ente locale o ad un'associazione simile, la scelta del beneficiario è deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo con la stessa maggioranza qualificata prevista per deliberare lo scioglimento.

Art.16 – (disposizioni finali) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rimanda alle disposizioni di legge in materia ed al regolamento interno che ha validità statutaria. Per quanto non compreso nel presente statuto e nel regolamento interno, decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti